

DISCIPLINARE di CACCIA al CINGHIALE

PER L'ANNATA VENATORIA 2020/2021

LINEE GUIDA

ART. 1 - Il presente atto disciplina la gestione faunistico - venatoria del cinghiale all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Avellino, di seguito denominato A.T.C., nel rispetto dei Piani Faunistici Venatori Provinciale e Regionale, allo scopo di:

1. raggiungere e mantenere sul territorio di competenza una presenza della specie (*Sus scrofa*) compatibile con le esigenze di tutela della medesima e delle altre specie selvatiche, nonché per la salvaguardia delle colture agricole e forestali.
2. migliorare e gradualmente qualificare il prelievo venatorio del cinghiale in battuta, potenziando in particolare:
 - il ruolo del cacciatore come attore del territorio inteso nella sua eccezione più ampia di ambiente e natura;
 - i rapporti umani tra i componenti delle squadre;
 - il rapporto tra squadre e territorio;
 - l'aspetto cinotecnico e la diffusione del segugismo amatoriale come veicolo per il potenziamento e il miglioramento zootecnico delle razze da seguita.
3. dare a tutti i cacciatori della specie, nell'ambito del medesimo Distretto, le stesse opportunità venatorie;
4. eliminare i contenziosi.

ART. 2 - GESTIONE PERIODO DI CACCIA

La caccia al cinghiale è consentita su tutto il territorio provinciale, secondo quanto espressamente previsto dal Calendario Venatorio Regionale, esclusivamente nella forma della "BATTUTA (*propriamente definita braccata*)", regolarmente autorizzata da questo Servizio Territoriale Provinciale (UOD 50.07.10), ed effettuata da squadre di cacciatori e conduttori di segugi.

Il Servizio Territoriale Provinciale, esaminate eventuali proposte dell'ATC, ove previsto dal Calendario Venatorio, approva, il Disciplinare Provinciale di Gestione Faunistica della Specie Cinghiale, quale strumento fondamentale per la razionale gestione della specie che, nello specifico prevede:

- l'individuazione cartografica dei Distretti di Gestione del cinghiale e delle Aree di Caccia Specifica (ACS);
- il censimento e la stima delle popolazioni che insistono sul territorio dell'A.T.C.;
- gli indirizzi dei Piani di Prelievo Annuale per i singoli Distretti;
- le azioni utili al controllo ed alla localizzazione della specie.

Qualora il citato piano non venisse aggiornato e/o emendato, si riterrà prorogato, fino all'emanazione di quello successivo;

Per Distretto di Gestione si intende un'area omogenea, delimitata da confini naturali o antropici, tale da consentire la gestione di una popolazione omogenea di cinghiali, così come meglio specificato all'art. 4.

Per territorio vocato – **ACS - Area di Caccia Specifica** al cinghiale si intendono le unità di gestione in cui viene suddiviso un distretto; in esse possono identificarsi, a seconda della loro valenza venatoria una o più zone di battuta.

Le ACS devono comunque essere aree in cui la presenza della specie è a determinate condizioni di densità, compatibile sia con il prelievo venatorio, sia con lo svolgimento delle attività agricole che con la tutela delle biocenosi.

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. provvederà ad inviare a tutti i capo squadra un fax-simile di tabella da utilizzare per la delimitazione delle ACS su tutto il territorio provinciale. Sarà onere dei Comitati di Distretto, di cui al successivo articolo 5, adoperarsi affinché le squadre appartenenti a ciascun Distretto provvedano all'apposizione ed alla rimozione delle stesse all'inizio ed al termine di ciascuna battuta di caccia utile.

La tabellazione deve delimitare esclusivamente il perimetro della zona dell'A.C.S. interessata dalla battuta.

Nelle A.C.S. (Aree di Caccia Specifica) è vietata qualsiasi forma di caccia al cinghiale ad esclusione di quella condotta dalle squadre autorizzate, nella forma della battuta (propriamente definita braccata) con l'uso di cani da seguita.

In ogni caso, all'interno delle A.C.S. non è precluso l'esercizio di altre forme di caccia.

Nel territorio non vocato l'obiettivo di gestione è individuato, ove necessario, nel contenimento della specie da attuarsi anche con prelievi selettivi.

ART. 3 - CONTROLLO NUMERICO DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE

All'interno delle aree vocate - A.C.S. - il controllo numerico delle popolazioni di cinghiale avviene durante il normale periodo di caccia. I piani di prelievo sono attuati dalle squadre affidatarie delle aree.

E' fatto obbligo ad ogni squadra, al fine di garantire l'elaborazione del piano di prelievo del distretto di effettuare almeno 4 (quattro) operazioni di censimento, da eseguirsi in giorni diversi, due al mattino (alba) e due alla sera (crepuscolo), con almeno due ore di effettiva osservazione.

Il censimento avviene durante il normale periodo di caccia e nel periodo marzo/maggio.

L'organizzazione di dette operazioni sul campo è affidata ai capo squadra afferenti al distretto.

Entro il 10 giugno di ogni anno, ogni capo squadra dovrà far pervenire al Coordinatore del Distretto, portavoce delle esigenze delle squadre ad esso afferenti, le schede di rilevamento individuale ed il riepilogo generale, sugli appositi moduli all'uopo predisposti dall'A.T.C. Il Coordinatore del distretto, entro 5 giorni dalla ricezione, provvederà a trasmettere le schede di cui sopra all'ATC ed al Servizio Territoriale Provinciale di Avellino (UOD 50.07.10).

ART. 4 - DISTRETTI DI GESTIONE DEL CINGHIALE

Il presente disciplinare aggrega le unità di caccia specifica - ACS - in aree di gestione della specie denominate "**Distretti di Gestione del Cinghiale**". Il Distretto di Gestione è costituito da un'area omogenea, delimitata da confini naturali o antropici, tale da consentire la gestione di una popolazione omogenea di cinghiali. I distretti sono identificati applicando principalmente il principio dell'unità fisiografica del territorio, tenendo presente la tradizione venatoria delle singole zone ed anche quanto finora sperimentato.

Il territorio dell'ATC viene suddiviso nei seguenti distretti:

1. Distretto Alta Irpinia;
2. Distretto Alto Fiume Calore;
3. Distretto Arianese;
4. Distretto Baronìa;
5. Distretto Bassa Irpinia;
6. Distretto Fiume Ofanto;
7. Distretto Medio Fiume Sabato;
8. Distretto Picentini;
9. Distretto Sant'Angelo;
10. Distretto Vallo Lauro.

Amministrativamente costituiranno i Distretti di Gestione:

- i comuni nel cui territorio saranno identificate aree vocate per il cinghiale - A.C.S.;
- i comuni, contigui ai distretti, ricompresi per più del 50% in aree precluse all'attività venatoria, nel cui territorio non sono individuate ACS;

Nei distretti di gestione vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

- conservazione della specie, mediante il raggiungimento ed il mantenimento di opportune densità;
- tutela dell'habitat ad essa congeniale;

- miglioramento, per quanto possibile, delle caratteristiche genetiche delle diverse popolazioni.

I Distretti di Gestione sono identificati come unità di gestione faunistica; in essi si attueranno, pertanto, tutte le azioni di miglioramento ambientale che l'A.T.C. riterrà opportuno porre in essere anche nei confronti di altra fauna omeoterma.

Alle squadre assegnatarie delle ACS, all'interno del Distretto di Gestione, è fatto obbligo di pianificare il controllo numerico della specie, attraverso mirate e specifiche forme di censimento.

ART. 5 - COMITATO DI GESTIONE DEL DISTRETTO

1. l'A.T.C. provvederà a costituire ed insediare i Comitati di Gestione dei Distretti in tempo utile per la presentazione dei "Piani di Gestione" e qualora si dovessero registrare richieste d'iscrizione di nuove squadre, provvederà ad integrare i Comitati medesimi.
2. il Comitato di Gestione sarà composto dai Capo squadra facenti capo al singolo distretto e/o in caso di impedimento, da un loro Vice all'uopo delegato per iscritto;
3. il Comitato di Gestione nomina, tra i suoi componenti, un Coordinatore, eletto nella prima seduta con i voti favorevoli dei 4/5 dei presenti ed in seconda convocazione con la maggioranza dei 2/3 dei presenti (approssimando i decimali per difetto fino allo 0,5 e per eccesso oltre lo 0,5);
4. il Coordinatore sarà il portavoce del Comitato e rappresenterà le proposte formulate dal consesso nelle sedi deputate; provvederà, inoltre, alla formale convocazione ed alla verbalizzazione delle riunioni del Comitato stesso;
5. la seduta sarà ritenuta valida con la presenza del 50% + 1 dei componenti il Comitato;
6. il Comitato di Distretto propone all'A.T.C., ai fini della successiva ratifica, il Piano di Gestione annuale (assegnazione delle A.C.S. alle singole squadre) approvato dai componenti presenti secondo le seguenti modalità:
 1. in caso di approvazione all'**unanimità**, il piano sarà presentato all'ATC, da questo ratificato e poi trasmesso al Servizio Territoriale Provinciale (UOD 50.07.10) per l'approvazione;
 2. in caso di approvazione con una maggioranza uguale o maggiore all'ottanta per cento, alle squadre che non si ritenessero soddisfatte del piano di gestione redatto, dovrà essere concessa la possibilità di effettuare la rotazione su tutte le ACS del distretto, per almeno due giornate consecutive di caccia di specie, come di seguito dettagliato;
 3. in caso di approvazione del piano con una maggioranza inferiore all'ottanta per cento dei presenti si praticherà la rotazione di tutte le squadre su tutte le ACS del distretto per un numero uguale e consecutivo di giornate di caccia al cinghiale. (es.: 30 giornate previste dal calendario venatorio per la caccia di specie e 10 squadre assegnate al Distretto con n. 10 ACS: le giornate per la rotazione saranno tre, consecutive, per ogni ACS e per ciascuna squadra).
7. nel caso in cui le ultime giornate di caccia non dovessero essere sufficienti alla rotazione l'ultima assegnazione potrà essere anche inferiore al coefficiente innanzi determinato.
8. le percentuali di cui ai punti 1. 2 e 3 saranno approssimate per difetto fino a 0,5 e per eccesso oltre 0,5.
9. la rotazione della/e squadre di minoranza, dovrà essere garantita all'interno del Distretto, per un minimo di 14 giornate nella stagione venatoria 2020/2021 e inizierà dall'ACS con la numerazione più bassa e a seguire in ordine crescente per le giornate successive.
10. le squadre in rotazione saranno elencate in ordine alfabetico con riferimento al cognome del capocaccia; in caso di presenza nel distretto di capocaccia con lo stesso cognome si procederà al sorteggio.
11. nel caso di rotazione di tutte le squadre sarà assegnato alla numero uno, come sopra definito, l'Area di Caccia Specifica col numero più basso e le altre a seguire, secondo la numerazione crescente attribuita alle ACS.
12. qualora nell'ambito del Distretto, dovessero sopraggiungere difficoltà oggettive nell'applicazione dei criteri innanzi esposti, l'ATC effettuerà ogni utile tentativo per trovare la soluzione più adeguata, prima di trasmettere la proposta del piano al Servizio Territoriale Provinciale (UOD 50.07.10) per l'approvazione.

13. in casi particolari, il Servizio Territoriale Provinciale (UOD500710) potrà adottare, a suo insindacabile giudizio, tutte le soluzioni utili per garantire alle squadre richiedenti il corretto esercizio dell'attività venatoria.
14. il Comitato di Gestione del Distretto è tenuto a coordinare gli interventi attuativi del Piano del Distretto, ovvero:
 - ✓ provvedere al controllo delle ACS assegnate alle singole squadre presenti nel Distretto, con un'adeguata gestione delle zone di battuta atta a garantire la sicurezza e l'incolumità;
 - ✓ predisporre tutte le attività per il censimento dei capi vivi;
 - ✓ attivare ogni utile azione per evitare danni all'agricoltura.
15. in caso di mancata redazione del Piano di Gestione annuale, da parte del Comitato del Distretto, l'A.T.C. subentra nelle funzioni dello stesso Comitato.

ART. 6 - PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO

Il Comitato di Gestione del Distretto redige ogni anno, *entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Dirigenziale di Assegnazione delle squadre ai Distretti* il Piano di Gestione del Distretto. Il Piano sarà dapprima proposto all'A.T.C. per la convalida e successivamente da questi trasmesso al Servizio Territoriale Provinciale, per l'approvazione.

Il Comitato di Gestione del distretto propone all'A.T.C. ai fini della ratifica:

- l'assegnazione delle Aree di Caccia Specifica a ciascuna squadra;
- gli indirizzi programmatici dei prelievi, in funzione della densità che si intende raggiungere e/o mantenere;

ART. 7 - GARANZIA E LIMITAZIONE DEL PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE

Il prelievo venatorio della specie "Cinghiale" può avvenire solo ed esclusivamente in forma collettiva (squadra regolarmente costituita), nei giorni prestabiliti dal Calendario Venatorio Regionale e dal presente Disciplinare, garantendo a tutti i cacciatori iscritti nell'ATC della provincia di Avellino che ne facciano esplicita richiesta ed abbiano i requisiti di praticare l'esercizio della caccia a tale specie.

Il cacciatore facente parte di una squadra, nei giorni espressamente previsti dal Calendario Venatorio Regionale per la caccia al cinghiale, non potrà esercitare nessun altro tipo di caccia sul territorio provinciale né tantomeno abbattere qualsiasi altro selvatico.

ART. 8 - COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE - ISCRIZIONE DEI CACCIATORI ALLA SQUADRA

1. le squadre devono essere costituite da cacciatori regolarmente iscritti, aventi residenza venatoria nell'A.T.C. di Avellino ed essere composte da almeno 30 cacciatori;
2. in ogni squadra il numero dei cacciatori neo abilitati (I° anno) non potrà superare il 20%, arrotondato per difetto allo 0,5 e per eccesso oltre lo 0,5;
3. la "Battuta" si potrà effettuare solo in presenza di almeno il 50% degli iscritti fatta eccezione per la giornata del giovedì quando è sufficiente il 33% dei componenti, concorrono a determinare il numero anche i cacciatori "ospiti";
4. la squadra nomina un Caposquadra e un Vice a cui sarà deputato il compito di rappresentare il caposquadra in caso di impedimento; il capo squadra ed il vice devono essere in possesso della Licenza di Porto di Fucile per uso caccia da almeno 3 anni;
5. ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra. Il cacciatore che risultasse iscritto in più squadre, oltre ad essere escluso dalla partecipazione alla caccia al cinghiale per la stagione 2020/2021 non potrà iscriversi in nessuna altra squadra per il biennio successivo;
6. il cacciatore per diventare componente di una squadra dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione di accettazione a far parte della stessa per l'intera stagione venatoria secondo lo schema all'uopo predisposto dal Servizio Territoriale Provinciale (UOD 50.07.10). La sottoscrizione della dichiarazione costituisce formale impegno ad attuare gli interventi di gestione faunistico - venatoria di cui all'art. 3;
7. il singolo cacciatore che chiedesse la cancellazione dalla squadra durante il periodo di caccia al cinghiale, senza giustificati motivi, non potrà iscriversi in altre squadre per almeno 2 anni;
8. l'iscrizione di un cacciatore nella squadra comporta l'esplicita accettazione del medesimo di praticare la caccia di specialità al cinghiale nei giorni stabiliti, in ossequio a quanto

previsto dalle prescrizioni del Calendario Venatorio Regionale, approvato con DGR n. 322 del 30/06/2020, per l'annualità 2020/2021;

9. in ogni squadra deve essere assicurata la presenza di almeno un cacciatore formato;
10. tutti i cacciatori delle singole squadre dovranno iscriversi in un apposito Albo Provinciale dei Cacciatori di Specialità, istituito presso l'A.T.C. di Avellino, che rilascerà, a sua volta, a ciascuno di essi, un apposito tesserino identificativo;

ART. 9 - RICHIESTA DI ISCRIZIONE DELLA SQUADRA

1. le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale nella forma della battuta sono tenute a presentare, tramite il caposquadra, domanda alla Regione Campania mediante l'utilizzo delle procedure web, appositamente create sul sito di gestione della caccia in Regione Campania - www.campaniacaccia.it... Il caposquadra accede al sistema telematico regionale e compila la domanda annuale per ottenere l'autorizzazione della squadra per la caccia al cinghiale. Nella domanda indica tutti i componenti della squadra e specifica le zone di caccia ove intende esercitare l'attività venatoria. La domanda potrà essere completata e inviata agli uffici regionali solo se soddisfa i requisiti previsti dal Disciplinare e i cacciatori componenti potranno essere inseriti solo se in regola con l'ammissione all'ATC con residenza venatoria. Le domande vengono acquisite dal sistema, dotate di marcatura temporale e smistate agli uffici regionali competenti per territorio. Le richieste dovranno essere inviate entro le ore 12,00 (dodici) del 13 agosto 2020;
2. la domanda dovrà essere "redatta esclusivamente sulla modulistica all'uopo predisposta", pubblicata sul sito web www.campaniacaccia.it.
3. prima della presentazione della domanda dovranno essere acquisiti dal Caposquadra:
 - fotocopia del porto di fucile in corso di validità di tutti i componenti la squadra;
 - le dichiarazioni scritte di ciascun componente di accettazione a far parte della squadra;
 - fotocopia dell'Attestato di Cacciatore Formato (almeno uno per squadra);
 - disciplinare interno della squadra debitamente firmato dal Caposquadra.
4. non saranno ammesse nelle squadre, sostituzioni e/o inserimenti di nominativi di cacciatori.
5. tutti i componenti la squadra devono possedere i requisiti richiesti dal presente Disciplinare e i documenti necessari all'atto della presentazione della domanda per esercitare la caccia al cinghiale.
6. il Servizio Territoriale Provinciale terminata l'istruttoria delle domande provvederà ad assegnare le squadre ai Distretti e a comunicare ai Capo squadra attraverso il sito web www.campaniacaccia.it, le domande non ricevibili, indicando in quest'ultimo caso, la motivazione.

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLA CAPACITÀ RICETTIVA DEL DISTRETTO

1. il numero di squadre assegnabili ad un determinato Distretto, sarà definito attraverso il rapporto tra superficie utile alla caccia - di seguito denominata SUC - e cacciatore;
2. per ogni Distretto, tenuto conto delle superfici delle ACS esistenti e di quanto previsto al successivo art.11, viene individuato un numero massimo di cacciatori assegnabili, divisi per squadre;
3. qualora in particolari Aree di Caccia Specifica o nelle immediate vicinanze, si dovessero verificare particolari danni a cose o a persone, la UOD 500710 (Servizio Territoriale Provinciale Avellino) potrà disporre la rotazione delle squadre afferenti al Distretto interessato.

ART. 11 - ASSEGNAZIONE DELLE SQUADRE AI DISTRETTI

1. l'assegnazione di una squadra ad un determinato distretto sarà effettuata in base a quanto richiesto nella domanda di iscrizione. Nella richiesta dovrà essere indicato il Distretto prescelto e almeno un Distretto di riserva, in mancanza del quale ed in caso di necessità, l'assegnazione ad un altro Distretto sarà fatta a insindacabile giudizio della UOD 50.07.10 (Servizio Territoriale Provinciale Avellino).
2. qualora per un determinato Distretto dovessero pervenire un numero di domande superiore al numero delle ACS già disponibili si procederà all'assegnazione delle squadre al medesimo, seguendo i criteri di priorità di seguito riportati:
 - I. numero di iscritti residenti nel distretto;
 - II. numero di iscritti residenti nei comuni facenti parte delle Aree Parco;
 - III. numero di residenti nei comuni confinanti con il Distretto;
 - IV. numero complessivo dei componenti la squadra.
3. Il numero delle squadre assegnabili a un Distretto sarà al massimo pari al numero delle ACS. In caso di richieste di assegnazione al Distretto superiori alle ACS disponibili e in assenza di ACS libere nei Distretti confinanti si potranno individuare nuove ACS ottenibili dal frazionamento di quelle esistenti o con l'istituzione nel Distretto di nuove Aree di Caccia Specifica.
4. le ACS frazionabili, secondo confini naturali e per aree funzionali, saranno quelle con una superficie superiore a 2000 ettari, iniziando dall'ACS più estesa. Nel caso in cui anche a seguito del frazionamento delle aree esistenti o della istituzione di nuove ACS non si riuscisse a soddisfare tutte le richieste pervenute, si proseguirà dividendo le ACS degli altri Distretti.
5. inoltre, ampliamenti o riduzione dei Distretti, nuove ACS, accorpamenti e/o rimodulazioni di quelle esistenti, potranno essere realizzati previa valutazione di questa UOD 50.07.10 (Servizio Territoriale Provinciale Avellino) anche su proposta del Comitato di Gestione del Distretto e sentito il Presidente dell'ATC;
Le nuove Aree di Caccia Specifica al cinghiale verranno elencate in ordine crescente della numerazione attribuita dalla UOD 50.07.10 (Servizio Territoriale Provinciale Avellino) e saranno assegnate secondo i criteri previsti dall'art. 5 del presente Disciplinare.
6. qualora per qualsiasi motivo, non prevedibile alla data di approvazione del presente Disciplinare, si ravvisasse l'impossibilità di effettuare una graduatoria per l'assegnazione delle squadre ad un singolo Distretto, in virtù di quanto previsto al precedente art. 5, comma 13 l'assegnazione sarà fatta d'ufficio dalla UOD 50.07.10 (Servizio Territoriale Provinciale Avellino).

La UOD 500710 (Servizio Territoriale Provinciale Avellino) verificata la costituzione delle singole squadre si pronuncerà sulla loro assegnazione ai singoli Distretti con le modalità previste dall'art. 9, comma 6, del presente Disciplinare.

ART.12 - ASSEGNAZIONE DELLE A.C.S. E RILASCIO AUTORIZZAZIONI

Il Comitato di Gestione del Distretto nel rispetto dell'indice di densità venatoria, all'interno del Piano di Gestione, come specificato ai precedenti articoli 5 e 6 propone all'A.T.C. di ratificare l'assegnazione delle squadre alle ACS disponibili.

Gli accorpamenti di squadre, possibili solo in casi eccezionali, anche nello stesso Distretto, per un massimo di 5 giornate, oltre ad essere preventivamente autorizzati dalla UOD 50.07.10 (Servizio Territoriale Provinciale Avellino) devono osservare il numero minimo di partecipanti previsti per ciascuna squadra.

La UOD 500710 (Servizio Territoriale Provinciale Avellino), successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, verifica la presenza dei requisiti richiesti e la compatibilità delle zone richieste e, con l'ausilio della procedura genera le autorizzazioni che, una

volta protocollate, saranno trasmesse ai capi squadra via e-mail. Ogni capo squadra può prelevare l'autorizzazione anche direttamente dal SUAV.

Le autorizzazioni saranno rilasciate entro il 24 Settembre 2020 e riporteranno il Distretto di Gestione cui la squadra appartiene, la data delle singole battute, le A.C.S. assegnate ed i Comuni nei quali sono ricomprese dette zone.

Il rilascio dell'autorizzazione alle battute di caccia resta subordinato alla presentazione in originale, da parte di tutti i cacciatori costituenti la squadra, della seguente documentazione in corso di validità per la corrente stagione venatoria:

- licenza di porto di fucile - uso caccia, in corso di validità;
- tesserino Regionale riportante la dicitura "richiesta caccia al cinghiale";
- ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa, tassa regionale venatoria, quota A.T.C. più cedola assicurativa;
- attestato di Cacciatore Formato (almeno uno per ciascuna squadra iscritta) per come previsto dalle vigenti disposizioni;

I documenti di cui innanzi, dovranno essere esibiti dal capo squadra o suo delegato - *esclusivamente in originale* - al personale preposto della UOD 50.07.10 (Servizio Territoriale Provinciale Avellino) prima del rilascio della relativa autorizzazione, seguendo le modalità organizzative all'uopo impartite dal Servizio.

All'atto della verifica dei documenti il capo squadra o suo delegato è tenuto a presentare anche il disciplinare interno della squadra, debitamente firmato.

Il personale preposto, in attuazione della caccia di specialità, prima di rilasciare l'autorizzazione, verificherà la suddetta documentazione ed apporrà sul tesserino venatorio regionale di tutti i cacciatori facenti parte delle singole squadre uno specifico timbro identificativo riportante il numero della squadra di appartenenza.

L'inosservanza delle predette prescrizioni comporterà il mancato rilascio dell'autorizzazione alle battute nonché l'impossibilità, per tutti i componenti la squadra interessata, di rinnovare l'iscrizione per i due anni successivi a quello in questione.

ART. 13 - OBBLIGHI

Ogni squadra per poter esercitare la battuta, in ossequio al Calendario Venatorio, deve rispettare i seguenti dettami regolamentari:

1. la squadra dovrà espressamente indicare nella domanda, il luogo e l'ora di raduno dei componenti per consentire il controllo dei partecipanti da parte degli organi di vigilanza.
2. la battuta di caccia non potrà avere inizio effettivo (sciolti dei cani) prima delle ore 8,00;
3. per effettuare la battuta di caccia, è necessario che vi partecipi almeno il 50% degli iscritti alla squadra fatta eccezione per la giornata del giovedì quando è sufficiente la presenza del 33% dei componenti.
4. all'inizio di ogni battuta, il capo squadra o suo sostituto deve compilare l'apposito registro, predisposto e opportunamente vidimato dagli Uffici regionali preposti, su cui dovrà annotare i nomi, in stampatello, degli iscritti alla squadra partecipanti alla battuta ed i nomi degli eventuali cacciatori ospiti. L'elenco dei partecipanti dovrà essere barrato a cura del responsabile, con l'annotazione dell'ora di inizio della battuta e non potrà più essere modificato.
5. il Caposquadra può accedere anche al SUAV e provvedere alla compilazione del registro di caccia al cinghiale in via telematica.
6. il registro di battuta e la copia della domanda di iscrizione dovranno essere esibiti ad ogni controllo;
7. a fine battuta, il caposquadra dovrà annotare i capi abbattuti e feriti, con le loro caratteristiche, su speciali tabelle di censimento fornite dal Comitato di Gestione del Distretto, nonché verificare che i componenti abbiano annotato sui tesserini regionali i cinghiali abbattuti;

8. tutti componenti la squadra devono indossare al fine di evitare possibili incidenti di caccia, l'apposito indumento identificativo rappresentato da un gilet ad alta visibilità di colore arancio con bande riflettenti.
9. osservare tutto quanto contenuto nell'apposito paragrafo del Calendario Venatorio dedicato alle prescrizioni per le battute di caccia al cinghiale, riguardo le necessarie cautele da adottare dopo l'abbattimento del cinghiale da tutti i capo squadra;
10. ogni squadra ha l'obbligo di effettuare il 100% di campioni per la ricerca della Trichinella Spiralis sui capi abbattuti per l'annata venatoria 2020/2021 pena l'esclusione della squadra per la successiva annata venatoria.
11. all'inizio di ogni battuta la squadra deve apporre cartelli ben visibili, sulle vie di accesso alla zona interessata con l'indicazione "BATTUTA AL CINGHIALE IN ATTO", numero della squadra e nominativo del Capocaccia.

ART. 14 - DIVIETI

Fermo restando le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e ss.mm.ii., alla L.R. 26/2012 e ss.mm.ii. e quelle indicate nei precedenti articoli del presente disciplinare, è altresì vietato/a :

1. l'uso della carabina, per tutti quei cacciatori che hanno conseguito la licenza di porto di fucile - uso caccia - da meno di tre anni;
2. l'uso e la detenzione delle munizioni spezzate durante tutta la giornata di iscrizione nel registro di caccia al cinghiale;
3. abbattere, durante lo svolgimento della battuta di caccia al cinghiale, qualsiasi altro selvatico;
4. inseguire e/o abbattere il cinghiale nelle zone di altra squadra, anche se scovato e ferito nella zona di competenza;
5. impedire o disturbare, con qualsiasi mezzo il libero spostamento della selvaggina nelle ore non consentite dall'orario di caccia;
6. detenere ed immettere nel territorio provinciale cinghiali ed ibridi di qualsiasi razza e provenienza;
7. abbandonare i visceri del cinghiale abbattuto sul territorio, i quali vanno recuperati in appositi sacchetti e smaltiti secondo le norme di legge;
8. utilizzare carabine di calibro inferiore a mm 5,6;
9. utilizzare botti pirotecnici;
10. utilizzare sostanze che attirino ingannevolmente il selvatico (ferormoni ed altre sostanze attrattive sessuali);
11. l'iscrizione del singolo cacciatore in più squadre, pena l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori meglio dettagliati al precedente art. 8;
12. abbattere un numero di capi superiore a quello previsto dal Calendario Venatorio.

ART. 15 - MEZZI DI CACCIA CONSENTITI - PARTICOLARI CONCESSIONI E RICHIAMI

1. la caccia al cinghiale, secondo quanto espressamente previsto dal Calendario Venatorio Regionale sarà effettuata principalmente utilizzando munizioni atossiche ed armi a canna rigata, fermo restando l'utilizzo dei mezzi previsti dall'art. 13 della Legge n. 157/92 e dall'art. 20 della L.R. n. 26/2012 e ss.mm.ii.
2. si esortano tutti i partecipanti alla caccia al cinghiale a tenere un comportamento improntato costantemente alla massima prudenza e responsabilità, al fine di garantire la sicurezza di tutti i componenti della squadra, scongiurando eventuali incidenti di caccia e possibili danni che potrebbero essere arrecati alla pubblica e privata incolumità;
3. ogni squadra può invitare alla battuta partecipanti giornalieri, nella misura non superiore al 20% dei componenti la squadra - arrotondato per eccesso - purchè in regola con la documentazione prescritta per l'esercizio dell'attività venatoria nello A.T.C. di Avellino;
4. i partecipanti giornalieri concorrono al raggiungimento del numero minimo previsto per le battute di caccia, così come stabilito dal precedente art. 13;
5. ogni cacciatore può partecipare in via occasionale come ospite nelle squadre al massimo per 10 giornate;

6. è ammesso introdursi nelle ACS di altra squadra, previo avviso alla squadra confinante ed esclusivamente ai canettieri e/o conduttori, per il recupero dei segugi che, inseguendo la selvaggina, abbiano sconfinato in altra ACS;
7. ai partecipanti alle battute è consentito l'utilizzo di idonee apparecchiature radio, limitatamente a quanto prescritto dalla vigente legislazione in materia;
8. ai battitori e ai braccali è consentito portare cartucce caricate a salve, da esplodere durante la canizza;
9. è fatto obbligo, ai fini del contenimento delle patologie legate alla macellazione e al consumo di carne di cinghiale, provvedere alle idonee analisi prima della macellazione dei capi.
10. considerato che i cinghiali sono specie da ritenersi a rischio di infestazione da *Trichinella* spp. e altre malattie, è obbligatorio da ogni cinghiale abbattuto nel corso dell'attività venatoria, prelevare almeno 150 grammi di tessuto muscolare dal diaframma (nella zona tra parte muscolare e tendinea) oppure dalla lingua o, ancora, dal muscolo dell'arto anteriore (regione tibiale). Ove possibile, vanno prelevate due provette di sangue o coaguli direttamente dal cuore, per gli esami sierologici. I campioni, conservati in frigo, dovranno essere consegnati al Distretto Sanitario della A.S.L. di Avellino o direttamente alle Sezioni Provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici. Anche in caso di cessione a terzi delle carni di cinghiali abbattuti è obbligatorio attenersi a quanto dettato dall'art. 6 del Disciplinare Regionale n. 10 del 6 dicembre 2011.
11. nel caso in cui la selvaggina abbattuta venga commercializzata per consumo umano, in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, (sezione IV, capitolo II) e dal Reg. (CE) n. 2075/2005 e della Commissione del 5 dicembre 2005 e ss.mm.ii., è necessario il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al "Piano regionale di monitoraggio della trichinellosi nella fauna selvatica".

ART. 16 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare comporterà, oltre l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della Legge n. 157/92 e degli artt. 31 e 32 della L.R. n. 26/2012 e ss.mm.ii., a seconda della gravità dell'infrazione commessa, anche l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) sospensione temporanea della caccia al cinghiale;
- b) revoca delle/a A.C.S. assegnate per il resto della stagione venatoria;
- c) cancellazione del singolo cacciatore o della squadra dalle autorizzazioni per la stagione o per il triennio in corso.

Prima di dar corso alla battuta, il Responsabile della squadra è tenuto ad invitare i partecipanti a rispettare le vigenti norme in materia venatoria, di tutela dell'ambiente e di sicurezza.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme di gestione è affidata ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge n. 157/92 e art. 28 della L.R. n. 26/2012 e ss.mm.ii. che provvederanno, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità, congiuntamente alle squadre afferenti al Distretto, ad effettuare le opportune e mirate azioni di controllo.

In caso di revoca di una squadra, il territorio ad essa assegnato, sarà per l'annata venatoria in corso assegnata a rotazione a tutte le altre squadre del Distretto.

Al caposquadra che, senza giustificato motivo, non provvedesse al ritiro dell'autorizzazione, sarà preclusa la caccia al cinghiale per almeno due anni, a decorrere dalla stagione venatoria 2020/2021

Le sanzioni applicate alla squadra si estenderanno a tutti i suoi componenti presenti alla battuta nella quale sono state commesse le infrazioni; gli stessi non potranno far parte di altre squadre.

I provvedimenti di cui ai punti a) e b) saranno adottati dalla UOD 500710 (Servizio Territoriale Provinciale Avellino), tenuto conto anche delle indicazioni del Comitato di Gestione del Distretto che valuterà la gravità dell'infrazione commessa, in rapporto al Piano annuale di Gestione, producendo all'Amministrazione una dettagliata e circostanziata relazione sull'accaduto.

ART. 17 - NORME TRANSITORIE E FINALI

E' fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di legge nonchè del Calendario Venatorio Regionale valevole per la stagione di riferimento, qualora contrastante con quanto prescritto dal presente Disciplinare.

Tutti gli iscritti nelle squadre di caccia al cinghiale in battuta autorizzano la Regione Campania al trattamento dei dati personali in conformità a quanto dettato dal Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in base al quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.

Il presente disciplinare avrà la validità di 1 (uno) anno dalla data di pubblicazione sul BURC, fatte salve eventuali diverse determinazioni e/o proroghe confermate.